



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA COMUNITA' DELLA SPORTA"

- il rifiuto di produrre e consumare l'infelicità del mondo -

ARTICOLO 1 (Denominazione, sede, natura)

- 1) È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**LA COMUNITA' DELLA SPORTA**" (di seguito denominata Associazione), disciplinata dall'art. 36 e seguenti del codice civile e dalla Legge 07.12.2000 n.383 e successive modificazioni.
L'Associazione ha sede in Galbiate, via Ettore Monti, 23.
- 2) L'Associazione non ha finalità di lucro è aconfessionale e apartitica.
Per la gestione delle proprie attività l'Associazione si avvale sia del lavoro volontario e non retribuito dei propri Associati, che di prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo o professionale.
- 3) L'Associazione fa della propria sede un luogo aperto allo scambio sociale e culturale, dove sperimentare e proporre forme alternative di un'economia più equa e rispettosa dei diritti dell'uomo e dell'ambiente.
- 4) L'Associazione nei suoi rapporti organizzativi interni ed esterni si fonda su principi di democrazia radicale, promuovendo la massima partecipazione, pubblicità e trasparenza.

ARTICOLO 2 (Finalità e scopi)

L'Associazione ha come finalità:

- 1) La promozione di reti di relazioni umane, sociali, economiche, educative, politiche e culturali partecipative, cooperative e collaborative che mettano al centro la piena realizzazione della persona come singolo e nelle formazioni sociali in cui vive. A tal fine promuove processi di liberazione da qualsiasi discriminazioni e in particolare da forme di sfruttamento economico e sociale che limitino e condizionino la libertà e l'autonomia degli individui, delle collettività e del territorio in cui vivono attuando forme di convivenza sociale che tendano ad escludere rapporti di lavoro subalterno, favorendo invece i rapporti di autogestione, solidarietà e di uguaglianza sociale.
- 2) La promozione di relazioni tra uomo e ambiente, che riconoscano alla natura, come insieme di sistemi complessi e interdipendenti, biologici, materiali ed energetici, uno Statuto di quasi soggettività e di titolarità di diritti.

A questo fine:



- a. favorisce la conservazione e lo sviluppo della bio-individualità e biodiversità della specie dei viventi sulla base di principi di codeterminazione e reciprocità;
 - b. sviluppa un'etica di autolimitazione dei poteri dell'uomo contemporaneo che vive nell'epoca della onnipotenza della tecnica per realizzare un processo di coevoluzione solidale che escluda il dominio dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura.
- 3) La promozione di modalità di azione e comunicazione, ispirate alla non violenza attiva nell'affrontare i conflitti economici, sociali e politici, che coinvolgano l'Associazione al suo interno e nei suoi rapporti con il territorio e le istituzioni sia locali che globali.
 - 4) La promozione di una coscienza planetaria della convivenza umana e del sistema di interdipendenza che, legando ciascun individuo e gruppo all'intera umanità, ci rende responsabili e coinvolge per qualsiasi forma di discriminazione, alienazione, sfruttamento, dominio e ingiustizia.
 - 5) L'Associazione attua i concetti etici di fratellanza, solidarietà, cooperazione, non violenza attiva, nel rispetto di una elevata coscienza ambientale, ecologica, sociale, solidale, economica e finanziaria, promuovendo fattivamente la libertà, la dignità ed il principio democratico dell'uguaglianza dei diritti di tutti.

ARTICOLO 3 (Attività principali)

Le finalità proprie dell'Associazione vengono conseguite, anche mediante l'acquisto collettivo di prodotti e distribuzione ai soli Associati secondo il modello dei Gruppi di Acquisto Solidale, attraverso attività di:

- 1) **Azione quotidiana** coinvolgendo Associati e non Associati, territori e istituzioni, singoli e comunità, avendo come impegno:
 - il consumo critico;
 - il commercio equo e solidale;
 - i gruppi di acquisto solidali;
 - la finanza etica;
 - il turismo responsabile;
 - l'ecologia domestica;
 - i bilanci di giustizia;
 - la riduzione individuale dell'impronta ambientale;
 - l'alimentazione vegetariana;
 - la mobilità sostenibile e condivisa.
- 2) **Costruzione di cantieri sociali** attraverso la creazione di:



- gruppi di auto-aiuto;
- imprese sociali;
- botteghe del mondo;
- banche del tempo;
- GAS e "economie di relazione";
- orti biologici, bioOsterie, GAS e altre attività e servizi che sviluppino l'agricoltura biologica e la bioalimentazione.

3) **Partecipazione a progetti locali, territoriali e ambientali** promuovendo:

- le denominazioni comunali (De.Co) e marchi locali;
- pratiche di applicazione del prezzo sorgente;
- reti di economia solidale locale;
- reti trasparenti di economia formale locale;
- patti con le Istituzioni per la promozione della partecipazione collettiva e di una economia pubblica locale e globale;
- difesa e promozione dei beni comuni;
- il valore della protezione dell'ambiente nel suo insieme, del paesaggio, della natura;
- il recupero urbano e ambientale;
- le pratiche dell' uso di materiali poveri e con impronta ecologica limitata;
- le pratiche del riuso dei beni;
- il risparmio delle risorse naturali e delle energie rinnovabili e alternative;
- il risparmio energetico, come ricerca di ottimizzazione tecnologica e organizzativa, per ridurre l'uso di energie non rinnovabili;
- l'agricoltura biologica;
- la nascita e la crescita delle cosiddette "televisioni di strada".

4) **Tessitura di reti di economia solidale** che favorisca e realizzi:

- la promozione e la difesa dei diritti della persona, la solidarietà tra i popoli e la valorizzazione delle diversità culturali, religiose, razziali;
- una imprenditorialità attenta alla crescita umana sia di coloro che lavorano nell' impresa, che dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- la promozione e sostegno delle pratiche di economia partecipativa;
- la promozione, costruzione e la relazione con unità e cellule di consumo;



- la promozione, la costruzione e la relazione con unità e cellule di produzione di beni e servizi;
- la promozione e il sostegno di reti democratiche di economie solidali articolate a diversi livelli locali, regionali, nazionali e mondiali;
- la promozione e il sostegno di reti monetarie sociali;
- la promozione e il sostegno scambi non monetari;
- la promozione e il sostegno degli scambi equosolidali con i Paesi impoveriti in genere e del sud del mondo;
- la promozione della riflessione critica sui modelli di sviluppo economico e sui processi di globalizzazione.

5) **Promozione di una cultura partecipativa** mediante:

- l'educazione e la formazione permanente di tutte le fasce e le età della popolazione, attuata con corsi, seminari, conferenze, forum, convegni, progetti didattici per le scuole sull'insieme delle finalità e degli scopi di cui all'art. 2 e alle attività dell'art. 3 punti 1,2,3,4. È principio fondamentale dell'educazione, della formazione e dell'agire la cura e l'attenzione per una maturazione del gusto estetico in tutti i campi del vivere, spirituale e materiale, nella convinzione che lo sviluppo di questa facoltà sia il miglior alleato per realizzare un patto di coevoluzione con l'unica nostra madre-terra;
- la presenza e partecipazione attiva, attenta, contestuale, sia come singoli Associati, sia come Associazione, nella comunicazione sociale, con obiettivi di informazione critica dell'opinione pubblica, attraverso anche canali editoriali e prodotti editoriali dell'Associazione o della rete di economia solidale o delle reti dei movimenti di critica dell'attuale modello di sviluppo. L'Associazione metterà particolare attenzione, nei suoi rapporti interni e in quelli esterni, nell'uso di quelle tecnologie che possono sviluppare processi di comunicazione interattivi e partecipativi sull'insieme delle sue finalità, scopi e azioni. L'Associazione promuove l'open source in tutte le sue forme e in tutti i suoi campi di manifestazione.

A questi scopi svolge attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione diretta all'intera comunità e offre agli Associati opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, di beni o servizi, promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i diversi Associati-produttori e fra essi e Associati-consumatori.

6) **Promozione e realizzazione del principio di auto sostenibilità:**

come criterio economico di sviluppo delle unità e delle reti dell'Associazione con l'obiettivo di escludere ogni ricorso esterno alla rete di economie solidali che provengano direttamente o



indirettamente da reti economiche, finanziarie e istituzionali di economia consumista e bio-non-sostenibile.

7) **Acquisto solidale:**

- l'acquisto collettivo di prodotti, secondo le richieste e le esigenze degli Associati, e la distribuzione di quanto acquistato esclusivamente agli stessi;
- l'assistenza e l'informazione agli Associati in campo alimentare biologico;
- il consumo e la diffusione di prodotti prevalentemente biologici, biodinamici, naturali, ecocompatibili, equo e solidali, locali;
- il sostegno dei piccoli produttori, prevalentemente biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- il sostegno ad aziende che perseguono finalità sociali;
- la solidarietà tra gli Associati.

Per perseguire i suoi fini l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie o utili sulla base del principio di auto-sostenibilità.

ARTICOLO 4 (Durata)

L'Associazione non ha limiti di durata.

ARTICOLO 5 (Patrimonio)

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili dell'Associazione;
- b. da donazioni e lasciti;
- c. da accantonamenti in fondi, depositi in denaro o titoli;
- d. da reinvestimenti nelle attività istituzionali dell'Associazione di eventuali avanzi di gestione.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative annuali che dovranno essere versate dagli Associati entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi una diversa data di scadenza del versamento per determinati esercizi sociali;
- b. da erogazioni liberali degli Associati;
- c. da contributi versati dagli Associati allo scopo di far fronte ai costi di gestione dell'Associazione;
- d. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche non associate, i cui scopi e finalità rispettino e siano in linea con gli scopi e le finalità



dell'Associazione (l'accettazione di tali contributi dovrà essere deliberata dall'Assemblea degli Associati);

e. da eventuali altre entrate per servizi ed attività svolte dall'Associazione.

L'Associazione non potrà distribuire utili agli Associati neppure in forma indiretta.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non possono chiedere il rimborso di quanto da loro versato, sia durante la loro permanenza nell'Associazione, che in caso di recesso o esclusione, e neppure in sede di liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

La quota associativa versata dall'Associato non potrà essere da questi, a nessun titolo, trasferita ad altri.

ARTICOLO 6 (Associati)

- 1) Sono Associati Ordinari le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti non riconosciuti che risultano iscritti nel Libro degli Associati.
- 2) Chi intende divenire Associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica (in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni indirizzate a tale Associato saranno validamente effettuate mediante il loro deposito presso la sede dell'Associazione).
- 3) Sulla richiesta di ammissione delibera il Consiglio Direttivo comunicando l'esito al richiedente e provvedendo alla sua iscrizione nel Libro degli Associati.
- 4) Con l'iscrizione il nuovo Associato dovrà versare la quota associativa prevista per l'esercizio sociale in corso.
- 5) L'adesione all'Associazione non potrà essere limitata o esclusa da ragioni attinenti al sesso, alla professione, alla religione, alla nazionalità, alla razza, al reddito o, comunque, da qualsiasi motivo avente natura discriminatoria.
- 6) Sono Associati Onorari le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti non riconosciuti che vengono iscritti con tale qualifica nel Libro degli Associati, per particolari ragioni meritorie, a seguito di delibera dell'Assemblea degli Associati. Essi mantengono tale qualifica senza essere tenuti a versare la quota associativa.
- 7) È onere degli Associati comunicare al Consiglio Direttivo la variazione del loro indirizzo, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica, affinché possa essere aggiornato il Libro degli Associati. In mancanza di ciò le comunicazioni saranno validamente trasmesse all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati.



ARTICOLO 7 (Esclusione e recesso dell'Associato)

- 1) Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione, morte o, trattandosi di enti non riconosciuti o persone giuridiche, per loro scioglimento.
- 2) L'Associato che intende recedere deve presentare formale dichiarazione al Consiglio Direttivo, il quale provvede alla sua cancellazione dal Libro degli Associati. In ogni caso l'Associato che recede è tenuto a versare la quota sociale dell'anno in corso.
- 3) L'Associato può essere dichiarato escluso dal Consiglio Direttivo, qualora non abbia provveduto al pagamento della quota associativa decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine.
- 4) In ogni caso il Consiglio Direttivo, laddove ritenga che l'inadempimento sia imputabile a particolari difficoltà economiche in cui versa l'Associato o ad altre gravi ragioni, può deliberare di non escludere l'Associato esonerandolo dal versamento del contributo per l'esercizio in corso.
- 5) L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione dell'Associato qualora venga meno agli altri obblighi previsti dallo Statuto o quando siano sopraggiunti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del suo rapporto associativo.

ARTICOLO 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) le Commissioni di Lavoro.

ARTICOLO 9 (Assemblea degli Associati)

- 1) L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati. È composta dagli Associati Ordinari e dagli Associati Onorari che risultano iscritti nel Libro degli Associati.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con comunicazione inviata a tutti gli Associati al loro indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro degli Associati (per gli Associati che non hanno comunicato tale indirizzo, l'invito viene comunicato mediante deposito dell'avviso presso la sede dell'Associazione) almeno 5 giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) Ogni Associato ha diritto ad un voto che deve essere espresso personalmente e non tramite persona delegata.
- 4) L'Assemblea degli Associati è competente a deliberare su:
 - approvazione del rendiconto economico preventivo e consuntivo;



- nomina dei membri del Consiglio Direttivo e tra questi del Presidente dell'Associazione;
 - delibera sull'importo della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - su tutte le materie ad essa riservate nei casi previsti dal presente Statuto;
 - su tutti gli argomenti e questioni che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre all'Assemblea degli Associati;
 - sulle modifiche allo Statuto.
- 5) L'Assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea degli Associati qualora lo richieda almeno il 10% degli Associati che dovranno indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che designa un segretario che dovrà curare la redazione del verbale.
- 7) L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'argomento oggetto della votazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati risultanti dal Libro dei Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- Le delibere dell'Assemblea saranno validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
- Solo per l'approvazione della delibera di scioglimento dell'Associazione è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli Associati iscritti al Libro degli Associati mentre, in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno un terzo degli Associati iscritti nel Libro degli Associati e la delibera dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8) L'accesso alle assemblee è incentivato e libero per qualunque cittadino che ne faccia richiesta senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

ARTICOLO 10 (Consiglio Direttivo)

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea degli Associati.
 - 2) I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi sociali e comunque restano in carica sino a che l'Assemblea degli Associati non elegga i nuovi membri.
- I componenti del Consiglio Direttivo uscenti possono essere rieletti.



Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo stesso coopterà altri membri in loro sostituzione; i membri cooptati dureranno in carica sino alla prima Assemblea degli Associati, la quale delibererà se confermarli fino alla scadenza del mandato. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per deliberare le nuove nomine.

- 3) Compito del Consiglio Direttivo è quello di amministrare l'Associazione e gestirne il patrimonio strumentale e umano.
- 4) Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo, ne dirige i lavori e a lui compete convocarlo ogni volta che lo ritenga opportuno o quando vi sia la richiesta di almeno due dei suoi membri.
- 5) Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- 6) Di ogni riunione verrà steso verbale sull'apposito Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 7) Il Consiglio Direttivo potrà formare Commissioni di Lavoro attribuendo specifici compiti.
- 8) Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere qualsiasi Associato.

ARTICOLO 11 (Commissioni di lavoro)

- 1) Il Consiglio Direttivo può costituire delle Commissioni di Lavoro con il compito di affrontare specifiche problematiche e questioni.
- 2) Dell'esito del proprio operato la Commissione di lavoro dovrà riferire al Consiglio Direttivo.
- 3) La Commissione di lavoro avrà compiti consultivi e di studio.
- 4) I componenti delle Commissioni di Lavoro sono designati dal Consiglio Direttivo che indica loro i compiti e le regole di funzionamento.

ARTICOLO 12 (Presidente)

- 1) Il Presidente dell'Associazione ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui sono attribuite tutte le funzioni indicate nello Statuto o deliberate dall'Assemblea degli Associati.
- 2) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente può delegare taluni specifici compiti ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 (Clausola compromissoria)

- 1) Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra Associati e l'Associazione, oppure tra Associati, in dipendenza del presente Statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri: ogni parte ne nomina uno e il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dall'Assemblea degli Associati.



- a. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e giudicherà anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.
- b. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili e vincolanti, salvo le riserve di legge, e devono risultare in apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 14 (Esercizio sociale e libri sociali)

- 1) L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
- 2) L'Associazione deve curare la corretta tenuta e compilazione, anche in formato digitale, di almeno i seguenti libri:
 - Libro degli Associati, dove devono essere riportate generalità, indirizzo, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, data di ammissione all'Associazione e data di cessazione della qualità di Associato;
 - Libro delle Assemblee degli Associati, dove devono essere riportati i verbali delle riunioni di tale organo;
 - Libro delle Riunioni del Consiglio Direttivo dove devono essere riportati i verbali delle riunioni di tale organo.

ARTICOLO 15 (Scioglimento)

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sarà totalmente devoluto ad altra Associazione avente finalità simili od affini o, comunque, destinato a fini di utilità sociale, come individuato con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.
- 2) In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari, la decisione sarà presa dal Presidente del Tribunale di Lecco al quale il Presidente dell'Associazione, o in mancanza qualunque Associato, potrà rivolgere espressa istanza.

ARTICOLO 16 (Regolamenti)

L'Assemblea e i singoli organismi possono adottare regolamenti interni per il miglior funzionamento dell'Associazione nelle sue specifiche attività.